

**Cassazione Penale Sezione VI, [udienza del 21/11/2006] 13/12/2006, n. 40716**

omissis

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 18 gennaio 2001, il Tribunale di Torino dichiarava B.P. colpevole del reato continuato di cui all'art. 323 c.p. (capi A e B), perchè, quale direttore del reparto di ortognatodonzia della clinica universitaria di [...], in violazione di legge (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 11), intenzionalmente si procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale: (a) facendo inserire la ditta X di B.M. nell'elenco delle ditte della USL [...] cui la clinica si poteva rivolgere per l'acquisto diretto di materiale ortodontico, ben sapendo che la ditta in questione si riforniva per l'acquisto di materiale dalla [...] s.p.a., società di fatto da lui gestita; (b) commissionando alla medesima ditta X l'esecuzione sui pazienti della clinica universitaria tracciati cefalometrici che non potevano dalla stessa essere eseguiti per mancanza di apparecchiature necessarie, sicché i tracciati venivano di fatto eseguiti presso la ditta [...] s.a.s. di B.R., suo prestanome (in [...]). Il B. veniva condannato, con il riconoscimento della attenuanti generiche, alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, dichiarava i reati estinti per prescrizione, confermando i soli capi civili della sentenza di primo grado.

Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. G. A., che deduce:

1. Violazione dell'art. 416 c.p.p., comma 1, ed erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., in presenza di pronuncia sulle statuizioni civili derivanti da reato. L'imputato è stato interrogato sul fatto come descritto nell'originario capo di imputazione, formulato prima



della modifiche apportate dalla L. 16 luglio 1997, n. 234, all'art. 323 c.p., che non recava alcuna indicazione alle norme di legge o di regolamento violate. La richiesta di rinvio a giudizio è stata fatta dal pubblico ministero in data 28 agosto 1998 senza previo invito a rendere interrogatorio, prescritto dalla L. n. 237 del 1997. Ciò ha impedito all'imputato di difendersi preventivamente sul fatto per il quale è stato rinviato a giudizio, con conseguente nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c). In particolare, non era stata contestata la violazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 11, che peraltro era insussistente, dato che il B. era stato nominato professore ordinario di ortognatodonzia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di [...] in data 1 agosto 1995, e quindi successivamente ai fatti contestati. La questione non poteva essere elusa con il richiamo all'art. 129 c.p.p., comma 1, essendo necessaria risolverla ai fini della condanna al risarcimento dei danni, che è stata confermata, come affermato tra l'altro dalle Sezioni unite, nella sentenza delle Sezioni unite n. 17179 del 27 febbraio 2002, ric. Conti.

2. Erronea applicazione della legge processuale (art. 407 c.p.p., comma 3) e vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione dell'ordinanza in data 26 gennaio 1996 con la quale il G.i.p. aveva indicato nel 4 luglio 1995 il termine ultimo per la conclusione delle indagini, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente al P.M. dalla teste M. D., che invece sono state largamente utilizzate nel dibattimento ai fini delle contestazioni. 3. Erronea individuazione in capo all'imputato della qualifica di "amministratore di fatto" delle società [...] s.p.a. e [...] s.a.s..

I giudici di merito non fondano tale convincimento su alcun dato oggettivo, in particolare su atti di gestione da parte dell'imputato, il quale non ha mai avuto alcun concreto interesse



economico nelle società, non rilevando che suoi familiari fossero interessati alla società [...] e che B.R., titolare della società [...], fosse un suo uomo di fiducia. Ne deriva l'inconsistenza della contestata violazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 11.

4. Violazione dell'art. 323 c.p. e art. 525 c.p.p., e vizio di motivazione circa l'elemento oggettivo del reato. Errata applicazione del D.P.R. n. 302 del 1980, art. 11. Errata individuazione dell'ingiusto profitto.

4.1. La ditta X, come riconosciuto dalla sentenza impugnata, aveva da anni rapporti di fornitura con il reparto diretto dall'imputato. Quando venne introdotto come requisito per i rapporti di fornitura l'inserimento delle ditte in un elenco presso la USL non vi era ragione di escludere la ditta X, trattandosi di un laboratorio tra i più qualificati. In ogni caso l'elenco comprendeva circa venti ditte e ciascun medico era libero di scegliere il laboratorio più adeguato alle sue necessità. 4.2. E' inconferente il richiamo al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 11: l'imputato aveva agito come direttore di reparto ospedaliero e non come professore universitario; non aveva realizzato alcun atto di commercio o di industria; e comunque si era limitato a dare un parere non vincolante derivando l'inserimento della ditta nell'elenco dal provvedimento del responsabile della USL. 4.3. Anche ammettendo in ipotesi che vi fosse un dovere di astensione, non si è comunque prodotto alcun ingiusto vantaggio patrimoniale, perchè la ditta X aveva tutti i requisiti per essere ricompresa nell'elenco, e per di più, come è stato accertato, praticava i prezzi più vantaggiosi rispetto agli altri laboratori.

5. Violazione dell'art. 323 c.p., e vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo del reato. Non è stata offerta alcuna motivazione circa il dolo intenzionale richiesto dall'art. 323 c.p.,



in capo all'imputato, che in realtà aveva perseguito solo l'interesse della struttura pubblica da lui diretta, la quale si avvaleva della possibilità di scelta tra più laboratori.

6. Violazione dell'art. 538 c.p.p., e vizio di motivazione circa la sussistenza di un danno morale subito dalla parte civile. Nella sentenza non è specificato alcun elemento a sostegno dell'affermazione secondo cui l'ente pubblico avrebbe subito una "perdita di immagine".

Motivi della decisione

Il ricorso appare infondato.

1. Il primo motivo presenta due profili, uno formale e uno sostanziale. Quello formale si incentra sul fatto che l'imputato non è stato interrogato sul fatto per il quale è stato rinviato a giudizio, a norma dell'art. 416 c.p.p., secondo la disciplina vigente prima della L. 16 dicembre 1999, n. 479, introduttiva dell'art. 415 bis c.p.p.. Ma il B. era stato sottoposto a interrogatorio di garanzia, il quale rendeva superfluo un invito a rendere l'interrogatorio ex art. 375 c.p.p., comma 3 (v. per tutte Cass., sez. 4[^], 19 febbraio 2004, Montanari), sempre però che l'interrogatorio di garanzia avesse riguardato lo stesso fatto per il quale l'imputato venne poi rinviato a giudizio (v. tra le altre Cass., sez. 3[^], 26 novembre 2001, Er Regraui). E' proprio ciò che viene però contestato nel ricorso, sicchè la doglianza va esaminata sotto il profilo sostanziale. Il ricorrente deduce che la contestazione della violazione di legge non aveva formato oggetto dell'interrogatorio, essendo stata introdotta a seguito delle modifiche apportate all'art. 323 c.p., dalla L. n. 234 del 16 luglio 1997. Il Tribunale ha replicato che il fatto nella sua materialità era stato contestato e che su di esso l'imputato aveva potuto difendersi già nel corso dell'interrogatorio, dato che attraverso la qualità di intraneus attribuita al B. poteva arguirsi la natura delle norme di legge violate. Osserva la Corte che la



violazione di legge o di regolamento può costituire uno degli elementi essenziali ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, sicchè ove vi sia al riguardo incertezza nella contestazione deve riconoscersi che la condanna che si fonda su tale elemento, non precedentemente contestato, è affetta da nullità, ex art. 521 c.p.p.. Tuttavia nel caso in esame non si è verificata tale evenienza, posto che l'affermazione della responsabilità del B. deve ritenersi fondata su un aspetto sostanziale che prescinde dalla violazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 11, e cioè dal non essersi l'imputato astenuto dal compiere atti del proprio ufficio in presenza di un interesse proprio. Nella sentenza di primo grado si puntualizza infatti (p. 21) che l'imputato, nel momento in cui si trattava di individuare i fornitori della clinica universitaria, avrebbe dovuto sicuramente astenersi posto che tra i nominativi da indicare vi era un'impresa che, sia pure occultamente, faceva capo a lui. Il ricorrente si fa carico di tale rilevante aspetto, e al riguardo muove obiezioni da ritenere infondate, come si osserverà più oltre.

2. Il secondo motivo (mancata acquisizione dell'ordinanza del G.i.p. con la quale era stato indicato il termine ultimo per il compimento delle indagini, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente al p.m. dalla teste M.D.) appare, in primo luogo, manifestamente infondato, dato che l'ordinanza era stata allegata all'atto di appello e non doveva essere formalmente acquisita, trattandosi di un atto processuale sul quale si fondava una eccezione di inutilizzabilità. Quanto agli effetti della utilizzazione delle dichiarazioni della M. ai fini delle contestazioni dibattimentali, la censura è generica, perchè il ricorrente non precisa quali siano stati gli effetti, in termini di risultati probatori valorizzati dai giudici di merito, di tale utilizzazione.



3. Il ricorrente non contesta i collegamenti interpersonali che aveva con le società [...] s.p.a. e [...] s.a.s., ma si limita a rilevare che i giudici di merito non avevano dato dimostrazione di alcun concreto atto di gestione da parte sua in seno a dette società. Il rilievo è privo di consistenza giuridica, giacchè a fondare il dovere di astensione erano ampiamente sufficienti i comprovati collegamenti interpersonali, a nulla rilevando a tal fine il fatto che il B. avesse o meno effettivamente partecipato ad atti di gestione delle predette società. Ad ogni modo sulla prova dei concreti interessi che l'imputato aveva nelle aziende in questione, pacificamente avviate dal B. e formalmente gestite da suoi stretti parenti (madre, sorella, figlie), i giudici di merito hanno reso una motivazione diffusa e priva di carenze o vizi logici, basandosi su prove testimoniali, documentali e sulle stesse sia pure parziali ammissioni dell'imputato (v. in particolare sent. Trib., p. 10-20).

4. In presenza della violazione di un dovere di astensione, perdono di rilievo le considerazioni svolte dal ricorrente a proposito dell'ambito applicativo del D.P.R. n. 302 del 1980, art. 11, peraltro efficacemente contrastate dai giudici di merito, che collegano il divieto per il B. di esercitare il commercio alla sua incontestabile qualità di professore universitario, ordinario o straordinario che fosse al momento del fatto. Tale circostanza peraltro rileva come elemento di fatto a qualificare la condotta dell'imputato nel senso della doppia ingiustizia: egli omise di astenersi in presenza di un interesse proprio nell'includere la ditta [...] (che si riforniva per gli acquisti dalla [...] s.p.a., a lui facente indirettamente capo) nell'elenco delle ditte abilitate a rifornire di materiale ortodontico la USL [...], e nel commissionare alla medesima ditta l'esecuzione su pazienti di tracciati cefalometrici di fatto espletati dalla [...] s.a.s. (sempre a lui collegata); e in tal modo si procurò un vantaggio



patrimoniale, conseguente agli introiti derivati alle riferite ditte in cui era interessato, da qualificare ingiusto, proprio perchè nella sua qualità di professore universitario non avrebbe potuto esercitare attività commerciale.

5. Circa l'elemento soggettivo del reato, il motivo di ricorso appare generico, limitandosi il ricorrente a osservare che la Corte di merito non ha dato risposta ai rilievi versati nell'atto di appello. In realtà nella sentenza impugnata si rinvia a quanto puntualmente osservato al riguardo in quella di primo grado, ove (pp. 23-24) si mette in rilievo come la condotta del B. fosse inequivocabilmente protesa al conseguimento di un proprio personale tornaconto, come dimostrava l'espedito degli schermi societari da lui realizzati proprio al fine di mascherare i concreti interessi che lo muovevano nel favorire, attraverso la ditta X, le forniture o le prestazioni di servizi effettuate dalle società a lui di fatto facenti capo alla clinica universitaria.

6. Quanto alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni a favore della parte civile, va affermato che la condotta di un pubblico dipendente che abusa delle sue funzioni è di per sè potenzialmente causativa di una perdita di immagine della struttura pubblica in seno alla quale egli opera (v. Cass., sez. 6^a, 5 dicembre 2003, Agate; Id., 4 ottobre 2004, Aiello; Id., 1 giugno 1989, Monticelli; Id., 30 gennaio 1998, Marazzi; nonchè, per la giurisprudenza civile, tra le altre, Cass., sentt. nn. 11600/2002; 2367/2000; 12951/1992; 7642/1991), fermo restando che alla concreta determinazione del danno dovrà provvedersi in competente sede. Al rigetto del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2006. Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2006